

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni <sup>(527)</sup>.

---

(526) Comma abrogato dal comma 33 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 34 dello stesso articolo 1.

(527) Articolo aggiunto dal comma 325 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 327 dello stesso articolo 1 e i commi 7 e 8 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

---

(commento di giurisprudenza)

### **103. [68] Ammortamento dei beni immateriali.**

1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo <sup>(528)</sup>.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso <sup>(529)</sup>.

3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico <sup>(530)</sup>.

4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102 <sup>(531)</sup>.

---

(528) Comma così modificato dal comma 45 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 46 dello stesso art. 37.